

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali - pag. 1

Capitolo primo: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Responsabilità dei lavori e loro legittimazione professionale.

Capitolo Secondo: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.)

- Art. 3 Composizione della C.E.C.
- Art. 4 Convocazione e funzionamento della C.E.C.

Capitolo Terzo: CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI URBANISTE
CHE ED EDILIZIE.

- Art. 5 Opere soggette a concessione
- Art. 6 Opere soggette ad autorizzazione
- Art. 7 Opere eseguibili senza concessione od autorizzazione
- Art. 8 Domande di concessione e di giudizio preliminare
- Art. 9 Domande e documentazione per ottenere l'autorizzazione

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali - pag. 1

Capitolo primo: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Responsabilità dei lavori e loro legittimazione professionale.

Capitolo Secondo: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.)

- Art. 3 Composizione della C.E.C.
- Art. 4 Convocazione e funzionamento della C.E.C.

Capitolo Terzo: CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.

- Art. 5 Opere soggette a concessione
- Art. 6 Opere soggette ad autorizzazione
- Art. 7 Opere eseguibili senza concessione od autorizzazione
- Art. 8 Domande di concessione e di giudizio preliminare
- Art. 9 Domande e documentazione per ottenere l'autorizzazione

- Art.10 Elaborati a corredo della domanda di concessione
- Art.11 Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art.12 Validità ed efficacia delle concessioni e delle
autorizzazioni-decadenza e revoca;
- Art.13 Evidenza dell'atto di concessione e del progetto
- Art.14 Vigilanza sulle costruzioni

Capitolo Quarto: ESECUZIONE DELLE OPERE

- Art.15 Punti di perimetro
- Art.16 Inizio e termine dei lavori
- Art.17 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo

Capitolo Quinto: USO DEI FABBRICATI E DEI MANIFATTI

- Art.18 Collaudo, licenza d'uso, abitabilità ed agibilità
- Art.19 Agibilità degli edifici speciali e d'uso collettivo.

TITOLO SECONDO

Attuazione del P.R.G. e strumenti urbanistici attuativi dello
stesso - pag. 26

Capitolo Primo: ISTITUZIONE

- Art.20 Istituzione

Capitolo Primo: RETE VIARIA

- Art.32 Caratteristiche generali all'interno ed allo esterno dell'insediamento

Capitolo Secondo: NORME GENERALI URBANISTICHE ED EDILIZIE
RIGUARDANDI LA FABBRICAZIONE PRIVATA

- Art.33 Generalità - Indicazione del P.R.G. - Tabellazione delle norme
- Art.34 Fabbricati fuori terra - superficie coperta - volume utile - piano di campagna - misura dell'altezza e della distanza
- Art.35 Area minima d'intervento - tipi edilizi
- Art.36 Allineamenti, arretramenti e obblighi connessi
- Art.37 Specificazioni sui volumi, sui distacchi e le inclinate, casistica relativa alla volumetria ed alle opere accessorie
- Art.38 Cortili, pozzi di luce, cavedi
- Art.39 Interpretazioni del presente regolamento nei casi particolari

TITOLO QUARTO

Opere esterne dei fabbricati ed occupazione del suolo e dello spazio pubblico servitù pubbliche speciali - pag. 51

Capitolo Primo: PROSPETTI DEI FABBRICATI

- Art.40 Decorazione dei prospetti e dei muri di recinzione
 esposti alla pubblica vista
- Art.41 Tinteggiatura dei fabbricati
- Art.42 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico - Balconi
 pensiline, prospetti in aggetto, zoccolo, serra
 menti
- Art.43 Cornicioni, canali di gronda e tubi pluviali -
 stillicidio - abbaini
- Art.44 Manutenzione dei prospetti

Capitolo Secondo: SERVITU' PUBBLICHE

- Art.45 Servitù pubbliche speciali
- Art.46 Ritrovamento o rimozione di opere di interesse
 artistico e storico

Capitolo Terzo: SISTEMAZIONE DELLE AREE PRIVATE

- Art.47 Obbligo di recingere gli spazi fra i fabbricati
 nonchè le aree fabbricabili
- Art.48 Sistemazione e manutenzione delle aree scoperte -
 obbligo di evitare i ristagni di acqua

Capitolo Quarto: OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO
 PUBBLICO

- Art.49 Occupazione temporanea del suolo e dello spazio

Capitolo Terzo: IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- Art.63 Terreni inquinati - bonifica delle aree fabbrica
bili
- Art.64 Letamai
- Art.65 Pozzi - vasche e cisterne per acqua potabile

Capitolo Quarto: ABITAZIONI RURALI

- Art.66 Norme comuni con altre abitazioni e sistemazioni
del terreno
- Art.67 Locali abitabili
- Art.68 Latrine
- Art.69 Acqua potabile - acquai
- Art.70 Deflusso delle acque meteoriche

TITOLO SESTO

Prescrizioni antincendio - pag. 80

Capitolo Primo: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Art.71 Caratteristiche dei fabbricati
- Art.72 Centrali termiche
- Art.73 Autorimessa

Capitolo Secondo: ADEMPIMENTI E CRITERI DI SICUREZZA

- Art.74 Nulla-osta dei Vigili del fuoco

- Art.21 Disposizioni generali sulla destinazione d'uso delle aree del territorio comunale

Capitolo Secondo: ATTUAZIONE DEL P.R.G.

- Art.22 Mezzi d'attuazione del P.R.G.
- Art.23 Formazione dei Piani Quadro e dei Programmi di settore
- Art.24 Piani Particolareggiati di Esecuzione-Contenuti e compiti
- Art.25 Formazione dei Piani Particolareggiati di Esecuzione

Capitolo Terzo: ZONIZZAZIONE

- Art.26 Zona A - Conservativa
- Art.27 Zona B - Completamento
- Art.28 Zona C - Espansione
- Art.29 Zona D - Industriale
- Art.30 Zona E - Agricola
- Art.31 Zona F - Attrezzature

TITOLO TERZO

Caratteristica delle nuove opere edilizie ed urbanistiche-pag42

pubblico

- Art.50 Tende aggettanti nello spazio pubblico
- Art.51 Insegne, Mostre e vetrine
- Art.52 Chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari

TITOLO QUINTO

Norme igieniche di particolare interesse edilizio - pag.65

Capitolo Primo: IGIENE DELLE ABITAZIONI

- Art.53 Illuminazione e dimensioni dei vani abitabili
- Art.54 Cucine - bagni - latrine e corridoi
- Art.55 Rifiniture interne e pavimenti
- Art.56 Protezione dell'umidità - materiali igroscopici
- Art.57 Seminterrati e scantinati - piani terreni e sottotetti abitabili

Capitolo Secondo: IGIENE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI SPECIALI

- Art.58 Requisiti dei locali ad uso commerciale ed industriale
- Art.59 Locali per alloggi collettivi
- Art.60 Depositi e magazzini
- Art.61 Forni e camini industriali
- Art.62 Stalle

- Art.75 Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liquefatto
- Art.76 Criteri di sicurezza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento
- Art.77 Rinvio a leggi particolari

TITOLO SETTIMO

Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie - pag. 90

Capitolo Unico: ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTO NICHE

- Art.78 Prescrizioni e norme
- Art.79 Percorsi pedonali
- Art.80 Parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni
- Art.81 Accessi
- Art.82 Piattaforma di distribuzione
- Art.83 Scale
- Art.84 Rampe
- Art.85 Ascensori
- Art.86 Corridoi e passaggi
- Art.87 Porte
- Art.88 Pavimenti

COPIA

spedita il

Prot. n. 14923

COMUNE DI VOLLA

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72

1588
Amesso all'Albo Pretoria
dal 5.10.01 al 20.10.01
Il Mayor Comunale
[Signature]

Adottata nella seduta del 01.10.2001

REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE

OGGETTO

L'anno Duemila UNO, e questo giorno UNO Del mese di OTTOBRE

alle ore 17.15 nella Sala Consiliare a seguito di invito diramato dal **Presidente**

in data 28.9.2001, n. 14515 Si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione STRA ordinaria ed in seduta PUBBLICA Di SECONDA convocazione.

Presiede la seduta il Sig. DE ROCCO PASQUALE

Dei componenti il consiglio comunale sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati, n. 7.

Come segue:

N. D'ord.	COGNOME E NOME	PRE SENTI	AS SENTI	N. D'ord.	COGNOME E NOME	PRE SENTI	AS SENTI
1	MASTROGIACOMO G. Ciro	X		12	DE ROCCO Pasquale	X	
2	GUADAGNO Angelo		X	13	SANNINO Raffaele	X	
3	MAZZOCCHI Giovanni		X	14	RICCI Salvatore		X
4	ARMETTA Enrico		X	15	DE SIMONE Gennaro		X
5	DE CICCIO Giuseppe	X		16	LICCARDO Ferdinando		X
6	LIGUORI Elvira	X		17	RUSSO Antonio	X	
7	ARACRI Raffaele	X		18	PICARDI Pasquale	X	
8	ARGENTINO Antonio	X		19	ROSATI Gerardo	X	
9	MONTANINO Raffaele	X		20	VISONE Giuseppe	X	
10	RICCIARDI Salvatore	X		21	REA Tommaso	X	
11	SCOGNAMIGLIO Ciro		X				

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il

Segretario Comunale dr. P. INCARNATO Incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazione l'Assessore Iannucci

Premesso che:

- Il Comune di Volla è dotato di Piano Regolatore e annesso Regolamento Edilizio adottato con delibera di CC n. 15 del 27.03.82 e reso esecutivo con decreto del Presidente della G.R.C. pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 30.9.91;
- la disciplina contenuta nel vigente Regolamento Edilizio risulta carente per la mancanza di regolamentazione per alcune attività edilizie, creando notevoli difficoltà interpretative ai componenti della Commissione Edilizia e ai tecnici istruttori in servizio presso l'Ufficio Tecnico per l'esame delle pratiche edilizie, per le domande di autorizzazioni e per le D.I.A;

Considerato che:

- 1) l'art. 34 detta norme relative all'esecuzione dei sottotetti con funzione termica prive di caratteristiche tipologiche e dimensionali. Tale carenza, come accertato durante i sopralluoghi eseguiti dall'U.T.C. e dal Comando di P.M, ha consentito la predisposizione all'uso abitativo dei sottotetti autorizzati esclusivamente per funzione termica.
- 2) L'art. 47 detta le norme relative alla costruzione dei muri di recinzione delle aree private, ma non fornisce indicazioni per la recinzione delle aree in zona agricola. Tale carenza normativa ha consentito la realizzazione in zona agricola di muri in cemento armato alti anche 3 metri, con la conseguenza di creare i presupposti di lottizzazione abusiva.

Dato atto che:

- è in itinere la redazione della variante al P.R.G. e delle Norme di Attuazione, nelle more della loro approvazione, si ritiene urgente e indifferibile regolamentare l'esecuzione delle opere anzidette di cui agli artt. 34 e 47;

Ritenuto

- pertanto necessario integrare gli articoli 34 e 47 del vigente Regolamento Edilizio, al fine di fornire indicazioni chiare e inequivocabili sulle modalità esecutive delle stesse;

Visto

- la modifica da parte dell'U.T.C. degli articoli 34 e 47 del Regolamento Edilizio, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Intervengono i consiglieri Rosati e Sannino le cui dichiarazioni sono riportate nel testo dattiloscritto.

Rientra il consigliere Mazzocchi Presenti 15 -

Esce il consigliere Argentino - Presenti 14 -

Rientra il consigliere Armetta - Presenti 15 -

Si passa alla votazione Presenti e votanti 15

All'Unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche ed integrazioni al Vigente regolamento edilizio, adottato con delibera di CC n. 15 del 27.03.82 e reso esecutivo con decreto del Presidente della G.R.C. pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 30.9.91, con riferimento agli artt. 34 e 47 secondo l'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto.

Del che il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente

IL Segretario

F.to PASQUALE DE ROCCO

F.to P. INCARNATO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

5 OTT. 2008

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____

E per giorni 15 consecutivi / Art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n.267

Volla li, 5 OTT. 2008

Il Messo Comunale

Il Segretario

F.to _____

F.to P. INCARNATO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Volla li, _____

Il Segretario _____

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in data _____ prot. n° _____ al CO.RE.CO. e dallo stesso ricevuta in data _____

Ai sensi dell'art. 135 del D.L. 267/2000

Volla li, _____

Il Responsabile di Segreteria _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dai chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.133 c.2), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134 c.1 D.L 267/2000)

Volla li, _____

Il Responsabile di Segreteria _____

Il Segretario _____

Copia della su estesa deliberazione è consegnata per i conseguenziali adempimenti attuativi al responsabile del servizio.

Firma per ricevuta _____

Volla li, _____

- Art.89 Locali igienici
- Art.90 Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione
- Art.91 Impianti telefonici
- Art.92 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

COMUNE DI VOLLA

REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO PRIMO Natura e scopi del Regolamento

Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, del quale fanno parte integrante le previsioni e le prescrizioni del P.R.G., ivi comprese le norme di attuazione, contiene le norme intese a disciplinare ogni attività edilizia ed urbanistica, comunque esercitata nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2 RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI,
DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI E LORO
LEGITTIMAZIONE PROFESSIONALE.

La responsabilità civile, disciplinare, amministrativa e penale prevista dalla legge a carico, rispettivamente, dei committenti - interessati ai lavori e titolari della concessione - dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori degli stessi, si estende anche all'osservanza delle disposizioni

contenute nel presente Regolamento.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

CAPITOLO SECONDO Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.)

Art. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Sono componenti della Commissione edilizia

a) di diritto

- 1) Il Sindaco o un assessore comunale o consigliere comunale, suo delegato che presiede la Commissione;
- 2) L'Ufficiale Sanitario del Comune;
- 3) L'assessore ai Lavori Pubblici;
- 4) Il comandante dei VV.FF. o un suo delegato.

b) eletti dal Consiglio Comunale

5 e 6) due tecnici, ingegnere, architetto o geometra iscritti ai rispettivi Albi Professionali;

7 - 8 - 9) tre cittadini residenti nel comune, esperti dei problemi locali in campo edilizio, urbanistico e sociale.

Partecipa alle adunanze senza diritto al voto, nella qualità di relatore, il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Segretario della Commissione é il Segretario Comunale o un

impiegato del Comune in pianta stabile.

I membri eletti dal Consiglio Comunale durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Quelli di essi che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza è promossa dal Presidente della Commissione e sarà pronunciata dal Consiglio Comunale.

In caso di decadenza, o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, si procederà alla sostituzione dei componenti elettivi con nuove nomine da parte del Consiglio Comunale, e la nomina dei nuovi componenti sarà limitata alla residua parte del triennio in corso, in modo che alla scadenza triennale si procederà alla rinnovazione di tutti i componenti elettivi della Commissione.

Art. 4 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Sindaco lo ritiene opportuno.

I progetti da esaminare debbono riportare preventivamente il parere istruttorio del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o in mancanza, di tecnici di fiducia appositamente designati con deliberazione del Consiglio.

Quando si debba trattare di argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica sull'argomento, il Sindaco ha la facoltà di designare apposito relatore o di chiamare a partecipare alla Commissione per il tempo necessario

una o più persone particolarmente esperte. Tali persone hanno però il solo voto consultivo e non quello deliberativo.

Per la validità delle adunanze é necessario l'intervento della metà più uno dei componenti della Commissione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Della osservanza di questa prescrizione va presa nota nel verbale.

Dei pareri della Commissione sarà fatto apposito verbale da alligarsi all'incarto relativo alla domanda presentata e nel contempo sarà apposto sul relativo progetto la dicitura: "esaminato e approvato (o respinto) dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta in data" e sarà curato che tale dicitura sia seguita dal timbro della Commissione stessa e dalla firma del Presidente della Commissione.

La Commissione Edilizia Comunale può convocare alle sue riunioni il progettista dell'opera per sentire dallo stesso particolari delucidazioni.

La Commissione Edilizia Comunale può, qualora ne ravvisi la necessità effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le

quali é richiesto il Suo parere. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.

CAPITOLO TERZO Concessioni ed autorizzazioni urbanistiche ed edilizie

Art. 5 OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Per eseguire qualsiasi intervento edificatorio e specificatamente per le opere di cui al successivo comma, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di apposita Concessione.

E', in particolare, prescritta la Concessione per:

- a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici quali che siano le modalità costruttive, anche se prefabbricati e prefabbricati usati;
- b) interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici; interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di ristrutturazione urbanistica (di cui ai par. c - d - e - legge 5.8.1978 n. 457);
- c) variazione della destinazione d'uso delle costruzioni;
- d) demolizioni parziali e totali di edifici;
- e) collocamenti, modificazioni e rimozioni di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di carburante,

ecc.;

f) costruzioni, modificazioni e demolizioni di edicole funerarie, di tombe e di altre decorazioni cimiteriali;

g) lottizzazioni di aree e opere di urbanizzazione relative;

h) scavi e movimenti di terra non specificatamente destinati a scopi agricoli o di sistemazione agraria; costruzione di impianti sportivi all'aperto;

i) sistemazione di aree aperte al pubblico;

l) costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili;

m) apertura di strade e costruzioni di manufatti stradali;

n) costruzione di locali nel sottosuolo;

o) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, ecc.);

p) collocamento, modificazione o rimozione di impianti tecnici a carattere pubblico, quali linee elettriche, antenne, opere di irrigazione, ecc..

La concessione autorizzatoria deve essere rinnovata periodicamente per qualsiasi modificazione o variante, di qualunque natura o portata, che si intende apportare ad opere che abbiano formato oggetto di precedente concessione.

Art 6 OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco per eseguire le seguenti opere:

a) opere di manutenzione straordinaria, per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per

realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, purché detti edifici non siano assoggettati ai vincoli previsti dalle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 26.6.1939 n. 1497;

b) opere di manutenzione esterne riguardanti intonacatura, coloritura, rivestimento, che non comportino l'uso dei materiali e delle tinte preesistenti;

c) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni;

d) demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni;

e) mostre campionarie o depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi ecc.) di automezzi anche da demolizione, ecc.;

f) collocamento, modificazione o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi, ecc.

Art. 7 OPERE ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette a Concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti

edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera "A" dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 2.4.1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.4.1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili regolati ai sensi della Legge 1.0.1938 n. 4099 e 29.5.1939 n.1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 DOMANDE DI CONCESSIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE

Le domande di concessione ad eseguire le opere elencate nei precedenti articoli, bollate a termini di legge, eventualmente redatte su modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc. disposti a termini di legge, eccezion fatta per i contributi di cui all'art. 3 della legge 28.1.1977 n.10, debbono

essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo art.10, e con ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla specialità della singola costruzione, ivi specificatamente compreso il titolo della disponibilità edificatoria dell'area.

La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente e dal progettista.

I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori, secondo il disposto del successivo articolo 16, l'indicazione di tali nominativi e la relativa dichiarazione di accettazione della designazione sono condizione di efficacia della relativa concessione.

Gli eventuali cambiamenti delle persone del richiedente, del Direttore dei Lavori o dell'Assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata A.R. agli indirizzi:

La domanda di concessione deve contenere l'elezione del domicilio del richiedente e del progettista, ai sensi dell'art. 47 Cod. Civ.

Qualora la documentazione risultasse incompleta il Sindaco potrà richiederne l'integrazione, con le conseguenze di cui all'art. 3 c.6 (ultima parte) L.U.N..

Gli eventuali impegni richiesti dalla legge (in ordine all'effettuazione delle opere di urbanizzazione), o dal Sindaco

nel singolo caso, dovranno essere assunti dal richiedente con atto, la cui sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge.

Può essere richiesto al Sindaco un giudizio preliminare sul progetto di massima "planivolumetrico", che non equivale mai a concessione; é in ogni caso fatta salva l'applicazione di norme, anche regolamenti, entrate in vigore dopo la comunicazione di tale parere e prima del rilascio della concessione edificatoria.

Art. 9 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende richiedere le autorizzazioni di cui al precedente art. 5 punto B), deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo nonché la firma del richiedente. Per le autorizzazioni relative all'art. 6 punto A), le modalità di presentazione sono specificate nel capitolo IV del presente Regolamento Edilizio.

Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto devono risultare esplicitamente:

a) l'impegno ad osservare le norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio regionale e nazionale;

b) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente.

A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;
- 2) almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza;
- 3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire od installare e gli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.), nonché gli eventuali accessi dagli spazi pubblici (piazze, vie, ecc.);
- 4) ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla osta.

Art. 10 ELABORATI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm. 21x30.

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località in scala non inferiore a 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

Devono contenere altresì l'indicazione delle previsioni di zona e delle prescrizioni del P.R.G., nonché le servitù ed i vincoli,

di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

Con riferimento alle singole opere previste dagli artt.5 e 6, i progetti devono inoltre contenere:

A) per le nuove costruzioni, anche prefabbricate, :

- a) relazione illustrativa;

- b) planimetria, in scala, 1:500, oppure 1:200 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima della sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi, con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stadali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto;

- c) planimetria in scala 1:200, della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio, e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; con quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planimetria di progetto;

- d) tutte le piante orientate dei vari piani, quando non

siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali deve essere indicata la specifica attività;

- e) pianta in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);

- f) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici e dei materiali di finitura;

- g) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100;

- h) planimetria del fabbricato in scala 1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento della acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici;

- i) dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione.

B) Per le demolizioni di edifici:

Piante ed almeno una sezione quotate in scala non inferiore ad 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire o apposita retinatura.

C) Per il collocamento, le modificazioni o la rimozione delle

opere di cui ai punti e), f), dell'art. 5:

- a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria;
- b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20;
- c) indicazione dei materiali e dei colori.

D) Le opere di cui ai punti h), i), l), m), dell'art.5:

- a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, dei manufatti da costruire;

- b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

E) Per le costruzioni di locali nel sottosuolo:

- a) piante quotate di tutti i piani interrati, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione dei locali;

- b) almeno una sezione verticale, quotata in scala 1:100.

F) Per le opere previste al punto o) dell'art.5:

- a) piante e prospetti quotati delle opere da eseguire in scala 1:100.

G) Per le mostre o depositi previsti al punto e) dell'art.6:

- a) planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.

H) Per gli impianti tecnici previsti al punto n) dell'art.5:

- a) planimetria e profilo, in scala adeguata;

- b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata

dei manufatti;

- c) autorizzazioni e/o concessioni delle competenti amministrazioni statali o regionali, in quanto necessarie.

I) Per le opere previste al punto f) dell'art.6:

- a) prospetti in scala 1:100;
- b) particolari, in scala 1:20;
- c) indicazione dei materiali e dei colori.

L) Restauri:

- a) la documentazione di cui al punto A più una documentazione fotografica.

M) Per le varianti da apportare a progetti approvati:

- a) il progetto approvato con evidenziate le modifiche richieste.

E' facoltà del Sindaco, sentita la C.E.C., chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolumetrie, modine, simulacri in sito ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale é richiesta la concessione o fatta la denuncia.

ART. 11 RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

La concessione è rilasciata dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle legge vigenti e in conformità

alle previsioni degli strumenti urbanistici comunale e del presente Regolamento.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti del titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

A seguito del parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, il Sindaco approva o respinge i progetti pervenuti.

Per i progetti respinti viene data comunicazione motivata all'interessato entro i cinque giorni successivi alla adunanza della Commissione.

Per i progetti approvati viene fatta analoga comunicazione all'interessato invitandolo a ritirare in Comune la relativa concessione.

La concessione può essere condizionata alla osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.

Le condizioni apposte alla concessione devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale definito con il Comune.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione, in essa deve essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.

In ogni caso la concessione viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati debitamente vistata dal Comune.

Copia della concessione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia.

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare, dalla località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto passibile di annullamento.

Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

La concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purchè compri mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari.

ART. 12 VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONE DECADENZA E REVOCA.

L'efficacia delle concessione, che è sempre subordinata - come condizione sospensiva, al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, o nulla-osta, richieste nel singolo caso dalla

legge, è sempre subordinata al pagamento degli oneri e contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, salvo che per le opere esenti, ai sensi dell'art. 9 della stessa.

La sua validità è subordinata all'effettivo inizio dei lavori entro un anno dalla notificazione di cui al precedente articolo ed alla loro ultimazione entro i tre anni dalla stessa data.

Il concessionario potrà richiedere in qualsiasi momento l'accertamento dello stato dei lavori da parte dell'U.T.C. che gli rilascerà copia del relativo verbale di sopralluogo.

Allo scadere del triennio dalla data della notificazione di cui al precedente articolo, il capo dell'U.T.C. effettuerà il sopralluogo sulla costruzione oggetto della concessione e trasmetterà al Sindaco dettagliato verbale sullo stato dei lavori eseguiti. Qualora i lavori non risultino ultimati nelle forme e modalità previste dal c.4 dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il Sindaco notificherà senza indugio, al titolare della concessione, all'assuntore e al Direttore dei lavori la declaratoria di caducazione della concessione e l'ordine di sospendere i lavori relativi, sotto le comminatorie di legge.

Per la richiesta di nuova concessione, per l'ultimazione dei lavori non tempestivamente eseguiti, non è necessaria la presentazione di nuovi disegni ed allegati ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, nè nuovo parere della C.C.F., sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

Il calcolo dei contributi di legge avverrà sulla base degli elaborati progettuali agli atti.

La concessione può essere annullata dal Sindaco per motivi di legittimità. Le costruzioni eseguite sulla base di una concessione poi annullata, sono soggette ai provvedimenti repressivi di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La concessione deve intendersi automaticamente revocata quando risulti che:

- a) sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
- b) il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o di regolamenti; o alle condizioni inserite nella concessione ed esegua varianti al progetto non preventivamente autorizzate, fermo quanto ritenuto dall'art. 15 dalla L. 10/77;
- c) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data la prescritta comunicazione al Comune.

Art. 13 EVIDENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE E DEL PROGETTO

L'atto di concessione sia edificatoria che lottizzatoria e i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall'Assessore a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un cartello delle dimensioni di mt. 1.00 X 1.50, nel quale devono essere chiaramente leggibili:

- a) l'oggetto e la destinazione della costruzione;
- b) il progettista;
- c) il Direttore dei lavori;
- d) l'assuntore dei lavori;
- e) il titolare e gli estremi della relativa concessione;

e ciò anche ai fini di quanto stabilito all'art. 4 della Legge n. 47 del 28.2.1985.

Art. 14 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Ai sensi della legislazione urbanistica vigente il Sindaco, a mezzo dei suoi dipendenti, esercita il controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme del Regolamento edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella concessione, ovvero che siano state introdotte varianti non autorizzate, fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 47 del 28.2.1985.

CAPITOLO QUARTO Esecuzione delle opere

Art. 15 PUNTI DI PERIMETRO E DI LIVELLO

Il titolare della concessione edificatoria, prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Sindaco l'approvazione, dei punti fissi di perimetro e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.

L'U.T.C. effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori deve diffidare, con raccomandata RR., l'Ufficio Tecnico Comunale a compiere quanto richiesto entro e non oltre trenta giorni, trascorsi i quali può senza altro dare inizio ai lavori.

Art. 16 INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

Il titolare della concessione edificatoria deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni rispettivamente dal giorno di inizio e di ultimazione; è in facoltà del Sindaco far eseguire accertamenti e sopralluoghi anche senza il contraddittorio della parte interessata.

Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si identifica con l'escavo delle fondazioni o con l'eventuale sbancamento del

incolumità.

In caso di manomissione, a garanzia del ripristino il Sindaco subordina il rilascio della concessione di occupazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni dell'U.T.C..

In caso d'inadempienza si procede d'ufficio, a spese dello interessato, ai sensi dell'u.c. dell'art. 378 della legge 20 marzo 1965 n. 2248, all. F).

CAPITOLO QUINTO Uso dei fabbricati e dei manufatti

Art. 18 COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso cui le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole, sale di lettura e destinazioni analoghe.

Il titolare della concessione deve richiedere al Sindaco con apposita domanda, in carta da bollo, ad ultimazione dei lavori e ad avvenuto collaudo statico dell'opera, il certificato di

agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale i seguenti documenti:

- certificato di eseguito collaudo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;
- certificato di collaudo richiesta dalla legge in zona sismica (art. 7 Legge 1086/71 ed art. 6 stessa Legge).

Gli accertamenti sono svolti dal Tecnico comunale e dallo Ufficiale sanitario, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Il titolare della concessione o della autorizzazione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti, possono essere presenti.

L'autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare dell'opera abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

L'amministrazione ha la possibilità di accertare eventuali violazioni edilizie e di assumere i necessari provvedimenti in sede di rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità, anche se questo è finalizzato alla tutela di interessi igienico-sanitari e se il rilascio non ha alcuna rilevanza ai fini edilizi-urbanistici.

Art. 19 AGIBILITA' AGLI EDIFICI SPECIALI E DI USO COLLETTIVO

Per gli edifici di uso collettivo e per gli edifici speciali

soggetti a particolare nulla osta, questo deve essere conseguito prima della licenza di abitabilità o di agibilità ed allegato alla relativa domanda.

TITOLO SECONDO

ATTUAZIONE DEL P.R.G. E STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DELLO
STESSO

CAPITOLO PRIMO Istituzione

Art. 20 ISTITUZIONE

Il territorio comunale, nella sua totalità, è sottoposto alle prescrizioni ed alle norme del P.R.G., formato ai sensi della Legge 1150/42 e successive integrazioni, ed ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 21 "DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO
DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE"

Ai sensi dell'art. 7 della L. 1150/42, modificato dall'art. 1 della L. 1187/68, l'intero territorio comunale è ripartito in Zone Territoriali Coogene e relative sott.zone.

La divisione in Z.T.O. e relative sottozone del territorio comunale è contenuta nelle tavole 10-11 ed è espressa mediante differenti retinature e simbologie esplicative.

Le zone e sottozone in cui è ripartito il territorio comunale sono così definite:

Zona A - CONSERVATIVA

sottozona A1 restauro

sottozona A2 recupero

sottozona A3 conservativa edilizia esistente

Zona B - COMPLETAMENTO

sottozona B1 - completamento programmi

sottozona B2 - completamento a bassa densità

sottozona B3 - completamento a media densità

Zona C - ESPANSIONE

sottozona C1 - Espansione (PEEP)

sottozona C2 - Espansione rada

Zona D - INDUSTRIALE

sottozona D1 - industriale esistente

sottozona D2 - industriale di espansione

Zona E - AGRICOLA

Zona F - ATTREZZATURE

sottozona F1 - attrezzature esistenti

sottozona F2 - attrezzature integrate

CAPITOLO SECONDO Attuazione del P.R.G.

Art. 22 MEZZI D'ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il P.R.G. si attua a mezzo dei Piani Particolareggiati di Esecuzione (Piani di Recupero, Piano degli Insediamenti Produttivi, Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, Lottizzazioni Convenzionate di iniziativa pubblica), nonché, ove concesso dalle presenti norme, a mezzo di interventi singoli regolamentati da programma quadro (Piano per l'edilizia in zona B2 e B3), e da Programmi di Settore (Piano delle attrezzature,

I Piani Quadro delle Sottozone B2 e B3 devono contenere, di massima, una planimetria che definisca la suddivisione delle aree secondo le funzioni da attribuire alle singole parti, uno schema di disciplinare contenente, fra l'altro, anche eventuali obblighi di cessione di suoli per l'uso pubblico.

I programmi di Settore, che saranno formati dall'Amministrazione entro sei mesi dall'approvazione del P.R.G., devono contenere:

1) schema grafico delle opere proprie del settore esaminato esistenti al momento della elaborazione.

2) Schema grafico delle opere in configurazione, ma con evidenza delle opere che si ritiene debbano essere attuate nei successivi tre-quattro anni, localizzate in via orientativa, attraverso simboli sulla cartografia rappresentanti gli insediamenti esistenti e gli ambiti relativi le dimensioni degli spazi fisici necessari.

3) Costi previsti (unitari, per singole opere, globali).

4) Finanziamenti (separatamente pubblici e privati) ritenuti necessari nei tre-quattro anni più vicini.

5) Finanziamenti pubblici ritenuti effettivamente disponibili nei tre-quattro anni più vicini .

Le iniziative di cui al presente articolo, vengono incluse in P.P.A. previsti dall'art. 13 della Legge 10/77 e Legge Regione Campania n. 39 del 16.10.78.

Restano esclusi dall'obbligo dell'inclusione nei P.P.A. gli interventi contemplati nel 5 grado comma dell'art. 13 della Legge

10/77.

L'Amministrazione approva i Piani Quadro ed i Programmi di Settore con delibera consiliare.

Art. 24 "PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE - CONTENUTI E COMPITI"

I P.P.E. (Piani di Recupero, Piani degli Insedimenti Produttivi, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Lottizzazioni Convenzionate di iniziativa pubblica) dovranno obbligatoriamente constare almeno dei seguenti elaborati:

- a) delimitazione del perimetro delle aree interessate.
- b) progettazione di massima delle rete stradali, con quote altimetriche e relative sezioni trasversali e ove del caso anche longitudinali;
- c) indicazioni planovolumetriche degli insediamenti, la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e la specificazione della attrezzature;
- d) la indicazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico;
- e) la suddivisione degli isolati in lotti edificabili secondo la tipologia indicata nel Piano;
- f) la indicazione delle aree eventualmente soggette ad esproprio, con gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- g) relazione illustrativa degli interventi tecnici, delle trasformazioni con le prescrizioni del P.R.G.;

- h) piano finanziario con dati sommari di costo;
- i) convenzioni, atti d'obbligo, atti di sottomissione, secondo il caso.

Art. 25 "FORMAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI".

La formazione dei P.P.E. è coordinata alla Amministrazione e può non essere contemporanea.

L'Amministrazione forma i P.P.E. nel quadro del proprio coordinamento esteso ai P.P.A. (L. 10/77).

I Piani Particolareggiati sono adottati ed approvati ai termini di legge.

CAPITOLO TERZO Zonizzazione

Art. 26 ZONA A - CONSERVATIVA

La zona A è vincolata alla conservazione del tessuto urbano esistente con l'esclusione dei volumi realizzati senza concessione edilizia o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero in base a concessioni edilizie dichiarate illegittime.

La zona A è suddivisa in tre sottozone:

- A1 - restauro;
- A2 - recupero;
- A3 - conservativa edilizia esistente.

Le sottozone A1 e A2 sono definite in comparti e zona d'intervento come si evince dalla tavola n. 12 (aree ed edifici soggetti a piani attuativi).

Nella sottozona A1 vige il vincolo della conservazione assoluta dell'organismo architettonico esistente e pertanto sono consentite solo opere di restauro statico- architettonico ed adeguamento funzionale.

Tali opere sono subordinate alla formazione di Piani di Recupero e comunque debbono effettuarsi in armonia con le disposizioni della L. 457/78 art. 31/c. In tale sottozona sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenze individuali, familiari e collettive, anche in complessi ricettivi o in convivenze; depositi agricoli, sedi di istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria.

Nella sottozona A2 è fatto divieto, fino alla approvazione dei Piani di Recupero, di variare le destinazioni d'uso delle fabbriche e delle aree.

Per i Comparti (AC1, AC2, AC3, AC4, AC5) il Piano di Recupero può essere di iniziativa privata sotto il coordinamento della Amministrazione, mentre per le zone di recupero (AZ1, AZ2, AZ3) i piani saranno subordinati all'individuazione delle unità minime d'intervento, al ridisegno dei lotti, ed alla normativa, il tutto dettato da un Piano Generale di Recupero di iniziativa pubblica. Detto Piano Generale di Recupero tenderà alla ricucitura urbana ed alla ricostruzione tipologica della zona nel preminente rispetto delle attività e degli insediamenti esistenti.

Nelle more di formazione di detto Piano sono consentite solo opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e

straordinaria e di trasformazione interna degli edifici esistenti. I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, avranno come norma fondamentale la conservazione del volume esistente e la conservazione della tipologia. Le ulteriori norme edilizie sono demandate alla approvazione dei singoli Piani di Recupero esecutivi, fermo restando che nell'ipotesi di distacco tra i fabbricati l'angolo a terra dovrà essere di 45 gradi.

La sottozona A3 comprende le rimanenti parti edificate del territorio comunale; in questa sottozona vige il vincolo della conservazione dei volumi.

Sono consentiti comunque gli interventi di cui all'art.31 della L. 457/78 ai paragrafi a-b-c.

E' consentita anche la demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della seguente tabella edilizia valida per la zona A3 con l'ulteriore vincolo della conservazione del volume esistente.

Tabella Edilizia - Zona A3 (Conservativa Edilizia Esistente)

Densità Fondiarie Df (fabbricativa) = 3.00 mc/mq

Cf (copertura) = 0.33 mq/mq

Uf (utilizzo) = 1.32 mq/mq

Numero piani: 4 (max)

2 (min)

H altezza assoluta: 15 mt. (max)

8 mt. (min)

Distanze: Min. tra fabbricati L = 15.00 ml.

Min. dal confine 7.50

Relativa H/L = 1

Inclinata 45 gradi.

E' consentita la ricostruzione in aderenza.

Sarà cioè consentita la riedificazione nei limiti massimi del minore dei valori innanzi definiti (volume esistente e volume determinato a norma della precedente tabella). E' esclusa la edificazione su aree che risultino libere alla data di adozione del P.R.G.. Unica eccezione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, alla conservazione dei volumi è costituita dalla possibilità di concedere, nel rispetto delle norme sismiche, la sopraelevazione di un piano ai fabbricati costituiti dal solo piano terra, nel solo rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati circostanti, stabiliti alla tabella edilizia del Programma di Fabbricazione nella zona di ristrutturazione e completamento urbano. Nella sottosezione 43 sono consentite tutte le destinazioni d'uso esistenti purchè connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per abitazioni, studi professionali, laboratori artigianali non rumorosi, autorimesse).

Art. 27 ZONA B - COMPLETAMENTO

La zona B comprende le parti parzialmente edificate del territorio comunale ed è destinata al completamento urbanistico delle aree in essa contenute secondo le prescrizioni dei

capoversi seguenti. La zona B è divisa in tre sottozone: B1, B2, B3.

La sottozona B1 comprende i completamenti dei programmi in corso; essi sono:

a) le Lottizzazioni Convenzionate nelle zone E1 ed E2 del Programma di Fabbricazione.

b) i programmi di edilizia convenzionata, sovvenzionata ed agevolata nel Piano di Zona di Via Manzoni.

La sottozona B2 comprende quelle aree di completamento edilizio del territorio comunale che, o per la posizione accessoria o per le dimensioni, non sono individuabili in zona C. Per esse l'edificazione è consentita con concessioni singole subordinate a coordinamento da parte della Amministrazione, coordinamento che consisterà in un programma quadro che potrà comprendere anche l'insieme della sottozona B2. La densità edilizia fondiaria max è pari a 1,20 mc/mq; non rientra nel computo della volumetria la parte fuori terra di altezza max pari a mt. 1,50 situata al di sopra del calpestio del primo piano rialzato; l'altezza massima assoluta è di mt. 7,50; il numero dei piani fuori terra max è pari a due; il rapporto di copertura è pari al 20%; la distanza minima tra fabbricati antistanti e con pareti finestrate è uguale o maggiore dell'altezza dello edificio più alto e in ogni caso non minore di mt. 15,00 (anche su strada); la distanza minima dal confine è pari alla metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati; la distanza minima dal ciglio stradale è di mt. 5 per

strade larghe sino a 7,00 mt, di mt. 7.50 per strade larghe da mt.7,00 a 15,00, e di mt. 10,00 per strade larghe oltre i mt. 15,00; l'angolo a terra è di 37 gradi; il Piano Quadro stabilità, caso per caso, la lunghezza max dei fronti uniti.

La sottozona B3 è destinata al completamento a media densità tramite costruzioni del tipo isolato o a schiera.

L'edificazione è consentita per concessioni singole subordinate a coordinamento da parte della Amministrazione, coordinamento che avverrà tramite la formazione di un programma quadro che potrà comprendere l'insieme della sottozona B3. La densità edilizia fondiaria max è pari a 3,00 mc/mq; l'altezza massima assoluta è di mt. 13,40; il numero dei piani f.t. max è pari a quattro; il rapporto di copertura è pari al 22%; la distanza minima tra i fabbricati è di mt. 15; la distanza min. dal confine è pari alla metà della distanza min. prescritta per i fabbricati; la distanza min. dal ciglio stradale è di mt. 5,00 per strade larghe sino a 7,00 mt, di mt 7,50 per strade larghe da oltre mt.7,00 a 15,00, e di mt 10,00 per strade larghe oltre i 15,00 mt;

l'angolo a terra è di 45 gradi; le dimensioni del lotto min. sono pari a 2.000 mq; è consentita la costruzione in aderenza.

Art. 28 ZONA C - ESPANSIONE

La zona C (espansione residenziale) comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunta i limiti di superficie e densità di cui alla precedente

zona B.

La zona C si suddivide in due sottozone: C1 e C2.

La sottozona C1 è destinata a P.E.E.P. secondo la legge 167/62 e successive. La densità edilizia territoriale è pari a 1,25 mc/mq; l'altezza max degli edifici è di mt. 13,40; il numero dei piani f.t. è pari a quattro.

La sottozona C2 è destinata alla realizzazione di nuovi rioni residenziali. Per le parti di territorio interessate, l'edificazione è consentita dopo la formazione di L.C. di iniziativa pubblica.

L'indice di densità edilizia fondiaria è pari a 1,5 mc/mq; l'indice di densità territoriale è pari a 1,00 mc/mq; non rientra nel computo della volumetria la parte fuori terra di altezza max pari a mt. 1,5 misurata dal piano di campagna sino al piano di calpestio del piano rialzato; l'altezza max degli edifici è di mt. 7,50; l'indice di copertura è pari al 25%; il numero dei piani f.t. è di due. In questa zona vanno reperite le sole aree di pubblico parcheggio (2 mq/ab) e di verde di quartiere (6mq/ab), oltre alle sede viarie, essendo stato nel P.R.G. già conseguito il soddisfacimento della urbanizzazioni secondarie residue.

Art. 29 ZONA D - INDUSTRIALE

Le aree comprese in questa zona sono riservate alla conservazione ed alla trasformazione delle attività industriali esistenti (con esclusione delle industrie nocive) ed alla realizzazione di

P.I.P. ai fini della L.865/71 art. 27. Sono vietate le abitazioni salvo quanto previsto in seguito.

La Zona Territoriale D è suddivisa in due sottozone: D1 e D2.

La sottozona D1 (industriale esistente) è destinata alla conservazione delle industrie esistenti. Per quelle industrie che ricadono in questa sottozona è prevista la trasformazione nel rispetto della categoria della non nocività (ai sensi del D.M. 12/2/71) col mantenimento dell'indice volumetrico esistente, oppure nell'ipotesi di cambiamento della destinazione d'uso dell'intero immobile sull'area di pertinenza, si consente quale univa alternativa la assimilazione a Zona di attrezzatura integrate (F2) nel rispetto della normativa specifica..

La sottozona D2 (industriale d'espansione) è destinata alla realizzazione di una quartiere industriale per piccole e medie industrie, per ciò avvalendosi del Piano degli Insediamenti Produttivi ai fini dell'art. 27 della L.856/71.

In tale zona la edificazione è consentita secondo le previsioni di tale piano, che sarà realizzato nel rispetto della seguente Tabella Urbanistica.

Destinazione del suolo:

a) attività produttive	65%
b) strade e parcheggi	25%
c) verde pubblico	10%
Totale	100%

Indice territoriale = 2 mc/mq

Superficie coperta (singolo lotto) = 40%

Altezza massima = 8,00 mt.

Prescrizioni: è consentito l'alloggio per il consegnatario o custode nella misura massima di mq. 100 per ogni singolo lotto, a condizione che l'indice volumetrico, effettivamente realizzato per l'attività produttiva, sia non inferiore all'80% dell'indice massimo consentito. E' inoltre consentita la destinazione ad uffici nella misura non superiore al 7% di quella globalmente coperta. Il volume destinato ad uffici o ad alloggio consegnatario/custode, deve essere ricavato nell'ambito del volume massimo consentito.

Le ulteriori norme saranno stabilite in sede di formazione del P.I.P.

Art. 30 ZONA E - AGRICOLA

Le aree comprese in questa zona sono destinate ad usi agricoli. La destinazione d'uso consente soltanto costruzioni necessarie per la conduzione agricola con esclusione della residenza stabile. Tali costruzioni possono avere una cubatura massima di 0,03 mc/mq; il lotto minimo deve essere di 5.000 mq; la copertura non deve superare 1/100 della superficie del lotto; la altezza massima è di 4,00 mt.; la distanza minima tra i fabbricati è di 20,00 mt.

A questi volumi possono essere aggiunti, in corpi separati, locali destinati a stalle o a silos fino al raggiungimento di altri 0,07 mc/mq.

Art. 31 ZONA F - ATTREZZATURE

Le aree comprese in questa zona sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. La Zona F è destinata a costituire aree di integrazione tra attrezzature pubbliche e private, con esclusione della residenza stabile, salvo le concessioni di seguito precisate.

La zona F è interessata alla formazione di un programma di settore riguardante il sistema delle opere per attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale programma definirà la suddivisione delle aree e coordinerà l'intervento sia pubblico che privato, secondo quanto detto nell'art. 4 delle presenti norme.

La zona F è suddivisa in due sottozone: F1 ed F2.

La sottozona F1 (attrezzature esistenti) è destinata a conseguire l'integrazione delle attrezzature oggi esistenti con il sistema degli spazi attrezzati, pubblici o privati, e comunque con il sistema di interesse generale.

In questa zona il programma di settore verifica le capacità delle attrezzature esistenti di rispondere alle caratteristiche stabilite per le singole opere dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Qualora la verifica riscontri carenze, urbanistiche o edilizie, il programma di settore propone le attività o le opere necessarie per l'adeguamento. Tale programma diverrà lo schema, riguardante il settore esaminato, per il primo P.P.A. da redigere.

La sottozona F2 (attrezzature integrate) comprende tutte le aree previste dal P.R.G. per gli scopi di:

- a) ricostruire i rapporti massimi di cui al D.M. 1444/68;
- b) integrare in un contesto urbano unitario le residenze e le attrezzature pubbliche e/o private;
- c) qualificare attraverso la concentrazione e la contiguità, le attrezzature di servizio pubbliche e/o private.
- d) consentire la realizzazione di attrezzature di servizio, pubbliche e/o private, la cui destinazione non sia prevista tra quelle necessarie al soddisfacimento degli Standards Urbanistici di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature collettive non normate).

Il Programma della Attrezzature terrà conto delle indicazioni di destinazioni d'uso consentite nelle Tav. 11-12 del P.R.G. con le necessarie modifiche ed integrazioni che scaturiranno in fase progettuale.

Nella zona F sono vietate le seguenti destinazioni di uso:

- a) residenziali, fatte salve quelle per i nuclei e i nuclei degli impianti;
- b) industria e/o artigianato;
- c) uffici e studi professionali.

TITOLO TERZO

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE OPERE EDILIZIE ED URBANISTICHE

CAPITOLO PRIMO Rete viaria

Art. 32 CARATTERISTICHE GENERALI ALL'INTERNO ED ALL'
ESTERNO DELL'INSEDIAMENTO

La rete viaria ricadente nel territorio Comunale è divisa in rete viaria urbana e rete viaria extraurbana ai sensi e per gli scopi del decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 in applicazione all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765.

La rete viaria extraurbana è quella costituita dalle strade di nuovo impianto, realizzate nell'ambito del comprensorio metropolitano da Enti sovracomunali.

Per queste strade sono valide le prescrizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 1 aprile 1968 ed in particolare quelle dell'art. 4.

Tutte le altre strade di nuovo impianto di realizzazione pubblica o privata dovranno di norma avere la larghezza della pista non inferiore a ml. 8.0 e saranno completate da due marciapiedi laterali aventi le dimensioni minime di ml.5.00 ognuno. Lungo le strade che attraversano o lambiscono zone classificate agricole o industriali di espansione l'arretramento minimo dei manufatti dall'asse stradale non potrà essere inferiore a ml. 9.00.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni del piano Regolatore Generale e dei piani attuativi.

Lungo la viabilità interna esistente e nell'ambito dei Piani Quadro l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere gli allineamenti più opportuni per le nuove fabbriche anche in dipendenza delle preesistenti.

CAPITOLO SECONDO Norme generali urbanistiche ed edilizie riguardanti la fabbricazione privata

Art. 33 GENERALITA' - INDICAZIONI DEL P.R.G. - TABELLAZIONE DELLE NORME

La edificazione per usi residenziali, o comunque indifferenziati è regolata dalle norme di zona, la cui area di applicazione è individuata sul P.R.G..

La normativa urbanistica ed edilizia è contenuta nelle norme di attuazione di cui al titolo II capo 1*, nonché quella specifica stabilita negli strumenti attuativi.

Art. 34 FABBRICATI FUORI TERRA - SUPERFICIE COPERTA - VOLUME UTILE - PIANO DI CAMPAGNA - MISURE DELL'ALTEZZA E DELLA DISTANZA

Fabbricati fuori terra sono quelli effettivamente costituenti il volume utile.

Si definisce superficie coperta, ai fini della determinazione del rapporto di copertura, la massima superficie compresa nella

muratura di perimetro esterno, al lordo di essa, riscontrabile ad uno qualsiasi dei piani.

Si definisce volume utile, la somma dei prodotti della superficie dei vari piani, al lordo delle murature di perimetro, per l'altezza (interpiano) al lordo dei solai corrispondenti. Viene escluso dal computo dei volumi la parte eventualmente destinata a porticato prescritto negli strumenti attuativi.

Le distanze tra fabbricati e dai confini viene misurata tra i punti più vicini delle superficie tompagnate o comunque chiuse. Nel computo delle distanze non vengono considerati i balconi semprechè l'aggetto di essi non superi i ml. 1,50.

Ogni maggiore lunghezza di aggetto comporta un maggiore arretramento dai confini o dalla strada, pari alla differenza tra la lunghezza effettiva dall'aggetto a ml. 1,50 innanzi richiamati. Sono esclusi dal computo dei volumi i sottotetti non utilizzabili altrimenti che come camera d'aria. I tetti con funzione sussidiaria all'abitativa sono considerabili solo nell'ambito di previsioni contenute negli strumenti esecutivi del P.R.G. e con le tipologie eventualmente normate nei suddetti strumenti esecutivi.

L'altezza degli edifici viene misurata in asse al fabbricato dal punto più basso del piano di campagna al piano di gronda. Nel caso che il dislivello massimo del piano di campagna, tra gli estremi limiti del fabbricato superi i ml. 1,50 l'altezza misurata come sopra verrà incrementata della quota parte del

dislivello eccedente i ml. 1,50.

E' concesso un piano seminterrato.

Nel computo dei volumi verrà tenuto conto del volume determinato dal prodotto della superficie del piano interrato per la media delle altezze fuoriuscenti del terreno, salvo quanto stabilito per la zona B2 nelle Norme d'Attuazione.

Art. 35 AREA MINIMA DI INTERVENTO - TIPI EDILIZI

Ove prescritto, l'area minima di intervento corrisponde alla minima superficie su cui può insistere il tipo edilizio di minime dimensioni previsto per la zona.

Le preesistenze fondiarie, oggetto di atti di compravendita anteriori alla data di adozione del P.R.G., ricadenti nelle zone per le quali non è obbligatoria la lottizzazione convenzionata, sono soggette a tutti i vincoli codificati nelle norme di attuazione, ad eccezione delle limitazioni di cui al primo comma del presente articolo;

Nella zona agricola E, è prescritto il lotto minimo di mq. 5.000 in modo inderogabile.

Art. 36 ALLINEAMENTI - ARRETRAMENTI E OBBLIGHI CONNESSI

Gli allineamenti degli edifici verso la strada sono determinati dalla distanza dall'asse stradale imposta caso per caso, per le zone B2 e B3 con i piani Quadro mentre per le altre zone seguiranno le prescrizioni di distanza dal ciglio stradale contenute nel presente regolamento.

Le costruzioni in arretramento rispetto al filo stradale dovranno

avere di regola una fronte parallela a detta linea, a meno che le prescrizioni di zona non prevedano un allineamento libero (Zona E Agricola).

Restano a carico del titolare della licenza, che realizza l'arretramento, sia la pavimentazione che la manutenzione della propria area con sistema identico a quello della strada confinante, ovvero come eventualmente prescritto dalla concessione, sia la decorosa ornamentazione dei fianchi delle contigue case laterali che, per effetto dell'arretramento, rimangono eventualmente esposti alla pubblica vista ed il buon mantenimento in sito degli eventuali alberi previsti dalle norme ovvero prescritti dalla concessione.

Art. 37 SPECIFICAZIONI SUI VOLUMI, SUI DISTACCHI E LE INCLINATE - CASISTICA RELATIVA ALLA VOLUMETRIA ED ALLE OPERE ACCESSORIE

I nuovi fabbricati, nonché gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, dovranno mantenere dai confini almeno le distanze minime prescritte secondo la zona e dovranno altresì distaccarsi dai fabbricati contigui secondo le prescrizioni per ogni zona.

Dette prescrizioni determinano delle inclinate che costituiscono l'elemento fondamentale per l'ubicazione e il dimensionamento dei fabbricati sia verso la strada, sia verso gli spazi di isolamento interno.

Le prescrizioni di zona consentono quindi sia di variare le

altezze dei fabbricati, sia di accostare alcune parti di essi alle distanze minime dai confini, entro il rispetto del valore della densità e delle inclinate prese a partire dai fabbricati circostanti.

Le inclinate sono misurate, per ogni nuova costruzione, nei rispetti di tutte le proprietà confinanti o prospicienti dall'altro lato della strada e sono confrontate alla inclinata di zona mediante il controllo grafico effettuato sulle sezioni disegnate in corrispondenza di ogni proprietà.

Nei terreni in piano l'inclinata è determinata dal rapporto fra la distanza e l'altezza; nei terreni il pendio con pendenza superiore al 10% la distanza tra i fabbricati, indicata nelle Norme, va incrementata del dislivello esistente nel tratto determinato come intercapedine dalla norma di zona; conseguentemente le distanze di ognuno dei fabbricati dal confine sarà pari a quella delle norme incrementate dalla metà del dislivello, a meno che attraverso l'adeguamento del caso possa in elevazione non si verifichi comunque il rispetto dell'inclinata di zona.

Comunque, in nessun caso è consentito accostare i fabbricati alla proprietà altrui oltre la distanza minima dei confini fissato per la zona, semprechè non esistano le condizioni per la costruzione in aderenza, che è consentita nei casi di preesistenza edilizia ovvero è prescritta nei casi di allineamento previsti, ovvero nelle norme di zona.

Nel caso di costruzione su area contigua ad altra area edificata, il nuovo fabbricato dovrà essere realizzato con le altezze e le distanze derivanti dalle inclinate prese rispetto ai fabbricati esistenti, salva la distanza minima di zona dai confini. Tale norma vale anche rispetto agli edifici situati a distanza dal proprio confine minore di quella regolamentare.

Se la consistenza volumetrica dei nuovi fabbricati da costruire in prossimità di altri esistenti risultasse molto minore delle possibilità offerte in media dalle prescrizioni di zona, potrà essere consentita in variante la costruzione di un parziale piano attico, ovvero di altro compenso volumetrico.

I terrazzamenti artificiali e gli sbancamenti effettuati e sistemati prima dell'approvazione del presente regolamento sono anch'essi considerati come terreno naturale.

Sono consentiti piani seminterrati, se le inclinate abbassate dal colmo del fabbricato antistante (esistente o future) al seminterrato cadono al di sotto del davanzale delle sue finestre, e se i locali stessi rispondono alle prescrizioni di utilizzazione contenute nel presente regolamento. I serbatoi d'acqua, i macchinari d'ascensori, le casse di scala, situati alle sommità dei fabbricati dovranno essere racchiusi entro appositi locali da rifinire all'esterno decorosamente o da includere nella architettura degli edifici. Essi non sono computati nel volume utile nè nell'altezza. Le scale esterne, aperte almeno sui tre lati non costituiscono volume.

Art. 38 CORTILI - POZZI DI LUCE - CAVEDI

In tutto il territorio comunale, sia per le nuove costruzioni, sia per la sostituzione di quelle esistenti è vietata la costruzione di cortili chiusi per l'intero perimetro. Sono consentite le costruzioni con andamento planimetrico a "C" purchè la distanza tra le due ali sia almeno uguale a quella stabilita tra fabbricati e in ogni caso non inferiore a ml. 10.

In tutto il territorio comunale sono vietati i cavedi e pozzi di luce.

Art. 39 INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NEI CASI PARTICOLARI

I progetti, che in tutto e per tutto non ottemperino alle prescrizioni del presente regolamento, non potranno ottenere la licenza di costruzione.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può proporre nei casi controversi particolari interpretazioni riguardanti:

- a) edifici pubblici e monumentali;
- b) speciali esigenze di ambientamento.

Si verifica il primo dei suesposti casi quando la rigida applicazione delle norme del presente regolamento comporti la deturpazione di un edificio monumentale o comunque architettonicamente importante, oppure comporti una diminuzione della funzionalità dell'edificio pubblico o comunque di interesse pubblico.

Si ha, invece, il secondo dei casi suddetti, quando la rigida

applicazione delle norme del presente regolamento turbi un ambiente caratteristico o renda oltremodo difficile la edificazione razionale di un fabbricato.

Casi tipici di particolari interpretazioni possono concernere:

- a) - nel vecchio nucleo urbano: l'opportunità di adeguare l'altezza del costruendo edificio a quella dei fabbricati circostanti, l'opportunità di adeguare l'allineamento del nuovo edificio a quello dei fabbricati contigui ecc.;
- b) - nelle zone di ampliamento: utilizzazione di aree di forme irregolari o di aree di risulta che alla data di approvazione del presente regolamento avessero superfici inferiori ai minimi prescritti, l'opportunità di adeguare l'allineamento di nuovi fabbricati a nuclei edilizi precedenti.

La concessione edilizia deve comunque portare a un miglioramento delle condizioni ambientali, rispettare nel contempo le buone norme di igiene, della urbanistica e del decoro cittadino e non deve di massima permettere uno sfruttamento delle aree maggiore di quelle normalmente concesso dalle norme di zona.

TITOLO QUARTO

OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO - SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

CAPITOLO PRIMO Prospetti di fabbricati

Art. 40 DECORAZIONE DEI PROSPETTI E DEI MURI DI RECINZIONE ESPOSTI ALLA PUBBLICA VISTA

Le fronti delle case e degli edifici in genere, quando prospettino su vie e spazi pubblici o siano da questi visibili, debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino, tanto per ciò che concerne la corretta armonia delle linee architettoniche, quando per ciò che si riferisce alle tinte ed ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione.

Tanto nelle fabbriche esistenti, quanto nelle nuove, i muri e le recinzioni che sono esposti in tutto o in parte alla pubblica vista debbono essere decorosi e sistemati in modo tale da rendere visibile attraverso cancellate ed aperture, la vegetazione interna.

Quando trattasi di fronti prospettanti su vie importanti o su piazze principali, come pure quando si tratti di edifici da erigere sullo sfondo delle vie, per i quali pertanto deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive, il Sindaco ha la facoltà in sede di esame preliminare dei

progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme decorative analoghe ed ambientare la fabbrica all'ambiente circostante. A tale scopo interpella preventivamente la Commissione Edilizia per stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici ed effetti prospettici.

Art. 41 TINTEGGIATURA DEI FABBRICATI

Se un edificio è posseduto, ovvero è in uso da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

Prima di procedere alla tinteggiatura dell'edificio ed alla verniciatura degli infissi esterni, il titolare della licenza di costruzione ha l'obbligo di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia alcuni campioni delle tinte proposte applicati al fabbricato. Fra tali campioni la Commissione edilizia ed un suo delegato sceglierà, con apposito sopralluogo, quello ritenuto più intonato al tipo fabbricativo ed all'ambiente circostante, derivando da ciò al proprietario l'obbligo di usare solo la tinta scelta.

Art. 42 AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO - BALCONI
PENSILINE - PROSPETTI IN AGGETTO - ZOCCOLO - SER
RAMENTI

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 fino all'altezza di ml.

2.20 dal piano del marciapiede;

b) porte, gelosie e persiane che si aprano all'esterno ad una altezza inferiore a ml. 2.20 dal piano stradale, se la strada è munita di marciapiede e di ml. 4.50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sono ammessi solamente sulle strada, sia pubbliche che private, sia aperte che chiuse al pubblico transito, che abbiano una larghezza non inferiore a ml. 800.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a ml. 3.00 dal piano di marciapiede e da ml. 500 dal piano stradale ove non esista marciapiede, con l'avvertenza però che tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata).

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di un quinto della larghezza della via, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29 del presente Regolamento.

I balconi totalmente chiusi (bow windows) o coi lati chiusi sono di regola ammessi soltanto nelle costruzioni arretrati dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 12, vigendo per essi le stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Il Sindaco sentita la Commissione edilizia ha facoltà di ridurre o vietare tali strutture, quando esse arrechino pregiudizio all'ambiente circostante.

E' inoltre proibito costruire latrine sporgenti dai muri, far sboccare esternamente alle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi e dello scarico dei motori a gas o a vapore.

E' concesso lo sbocco delle eiezioni del tirare forzato, quanto appositamente chiuse fa griglie e decorosamente inserite nella architettura.

Tutte le fronti prospicienti su vie pubbliche e su spazi aperti al pubblico, o da questi comune visibili, debbono avere una zoccolatura di altezza non inferiore a ml. 0.50 o formate da pietra naturale o artificiale.

Art. 43 CORNICIONI - CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI -
STILLICIDIO - ABBAINI

I cornicioni degli edfici dovranno essere di forma decorosa e di convenienti dimensioni, ma non potranno comunque avere aggetto superiore ad $1/20$ della larghezza stradale, con un massimo ammesso di ml 0.40 lungo le strada di larghezza inferiore a ml 5. Allo scopo di evitare che le acque piovane cadano dalla copertura degli edifici su costruzioni finitime sul suolo pubblico (stillicidio), ogni avente diritto è tenuto a far si che le acque dei tetti, terrazze, balconi e verande siano raccolte in apposite docce e condotte entro tubi verticali convenientemente sagomati, per essere immesse nella pubblica fogna.

Nelle località, invece, nelle quali non esiste la pubblica fognatura, le acque meteoriche dai tubi verticali suddetti

dovranno essere guidate in direzione tale da non poter danneggiare le fondazioni dell'edificio.

I tubi di discesa d'acqua, se collocati in nicchia aperta, dovranno essere in ghisa o di ferro per l'altezza di almeno ml 2 sopra il piano stradale e collocati in modo da non formare aggetto.

Art. 44 MANUTENZIONE DEI PROSPETTI

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quello che concerne il decoro, l'estetica e l'igiene.

Per ciò che concerne i prospetti, ogni proprietario ha pertanto l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ricoloritura delle facciate delle case e delle recinzioni che si rendessero necessari per eliminare i danni prodotti dalle intemperie e dal decorso del tempo.

Quando le condizioni delle fronti di un fabbricato sono sconvenienti ed indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha la facoltà di far notificare al proprietario medesimo ad eseguire i necessari lavori di ripristino entro un termine non superiore a mesi tre.

Trascorso invano tale periodo di tempo, il Sindaco può far eseguire d'ufficio i lavori necessari procedendo poi al recupero della somma secondo i modi previsti dall'articolo 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3

marzo 1934 n. 383 e ciò salvo ogni altro provvedimento o sanzione.

E' concesso il ripristino delle fronti nel materiale e nelle forme architettoniche preesistenti, salvo prescrizioni contenute nella ^{P. di C.} licenza edilizia; è vietata la sostituzione di fronti o facciate con materiale di rivestimento o altra organizzazione architettonica di risultato formale in contrasto con quello del circostante ambiente.

CAPITOLO SECONDO Servitù pubbliche

Art. 45 SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità all'Autorità comunale è riservata la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:

- a) targhetta dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- b) piastine per indicazioni planimetriche ed altimetriche degli idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi ovvero organi illuminanti;
- e) lapidi e fregi decorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e

cittadina.

Tale facoltà potrà ovviamente essere esercitata solo previo preavviso agli interessati.

Una volta apposte le cose che formano oggetto delle servitù di cui sopra, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili. Se da parte del privato fosse necessario coprire quanto oggetto del presente art. con insegne, queste potranno essere spostate a spese dei proprietari e dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi di riattamento o di modificazione di edifici, ai quali siano appoggiati fanali, targhe, mensole, fili ed ogni altra opera necessaria per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curare la loro perfetta conservazione e ad effettuare il ripristino qualora durante l'esecuzione dei lavori se ne debba fare la rimozione.

Art. 46 RITROVAMENTO O RIMOZIONE DI OPERE DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO

Quando, nel corso di lavori di costruzione, riproduzione o riadattamento, vengono scoperte opere ed oggetti di interesse storico, artistico ed archeologico, il proprietario dello immobile ed il costruttore hanno solidamente l'obbligo di avvertire senza indugio il Sindaco chiedendo le prescrizioni e le modalità da osservare per la tutela della opera ed oggetto

ritrovato, le quali vengono prescritte sentita la Soprintendenza competente.

Nel caso invece in cui si intenda demolire o riattare un immobile in cui esistono opere ed oggetti di interesse storico, artistico ed archeologico, ed i relativi lavori possono mettere in pericolo l'incolumità o l'esistenza stessa di tali opere, prima di iniziare i lavori il proprietario ha l'obbligo di chiedere alle Autorità competenti le precauzioni da seguire e le prescrizioni da osservare per la salvaguardia delle opere medesime.

CAPITOLO TERZO Sistemazione delle aree private

Art. 47 OBBLIGO DI RECINGERE GLI SPAZI FRA I FABBRICATI NONCHE' LE AREE FABBRICABILI

Tutte le aree inedificabili o non ancora edificate, quando siano a confina con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito, dovranno essere recintate in modo tale da evitare che in essa possano accedere estranei e depositarvi immondizie.

La recinzione potrà essere formata da cancellate in ferro, balustre, muretti ecc. ma dovrà essere comunque tale da non costituire una offesa alla vista ed una deturpazione dello ambiente circostante.

Le recinzioni delle aree destinate a giardino, bosco ovvero cultura arborea comunque considerabile di effetto ornamentale

dovranno essere dei due seguenti tipi:

a) muro pieno da quota di campagna a ml 0,70 max con al di sopra cancello in legno, ovvero ferro ovvero altro materiale (compreso i sistemi in uso utilizzati in cotto) purchè sia reso fruibile ed in comunicazione diretta di vista con l'esterno quanto contenuto all'interno;

b) siepe permanente dell'altezza massima di ml 2,50, con aiuola il cui basamento non superi l'altezza di ml 0,70. La siepe può contenere all'interno una rete di sostegno in filo metallico o altro materiale, che tuttavia, a cura del proprietario dovrà risultare interamente coperta entro due anni dalla recinzione.

Art. 48 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE-
OBBLIGO DI EVITARE I RISTAGNI DI ACQUA

Tutte le aree libere di proprietà privata quando si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo dovranno essere sistemate e mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardini, boschi, orto, erugno fruttato, erugno le caratteristiche della zona su cui sorgono; esse dovranno essere sistemate in maniera tale da assicurarne il convogliamento delle acque.

Le aree interposte tra i fabbricati dovranno essere pavimentate se di superficie inferiore a 100 mq; mentre saranno sistemate con aiuole o viali se di superficie superiore al limite predetto, recingendo con marciapiedi il perimetro interno dei fabbricati, secondo le indicazioni dalle prescrizioni dell'Amministrazione,

sentita la Commissione edilizia.

CAPITOLO QUARTO Occupazione del suolo e dello spazio pubblico

Art. 49 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO
PUBBLICO

E' vietato a chiunque occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Coloro pertanto che, per qualsiasi motivo, intendono occupare il suolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonchè per indicare la superficie che si intenda occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

L'occupazione è vietata temporaneamente ad arcipelaghi, strade, piazze, percorsi pedonali, aree a verde pubblico, aree libere di pertinenza scolastica o destinata ad impianti sportivi. L'occupazione con strutture provvisorie ed a carattere provvisorio vi è concessa per la durata massima di giorni sette. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia nel concedere l'autorizzazione richiesta, può imporre sia il pagamento di un congruo canone di uso, sia delle norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, sia infine il periodo massimo di

durata dell'autorizzazione stessa.

Venute a mancare le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stata richiesta la rinnovazione, il concessionario deve sgombrare senza indugio il suolo e lo spazio occupato, ripristinando l'area oggetto della concessione allo stato immediatamente precedente l'autorizzazione.

Art. 50 TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO

L'apposizione di tende aggettanti, da effettuarsi solo dietro autorizzazione del Sindaco, non è consentita nelle strada prive di marciapiede; mentre la loro sporgenza non potrà oltrepassare il ciglio esterno del marciapiede stesso, nelle strade che ne siano provviste.

Nei riguardi dell'altezza del suolo, si precisa che le tende ed i loro accessori non potranno mai essere aperte ad una altezza inferiore a ml 2.20.

Ove nulla esista nei rapporti della luce e dell'armonia dei piani ammezzati, può essere consentita l'apposizione di tende verticali nel vano delle arcate, degli intercolonnati di portici. In tal caso però le tende di uno stesso immobile debbono essere identiche per materia, forma, colore e decorazioni ed avere meccanismi per l'innalzamento e l'abbassamento conformi alle disposizioni che di volta in volta saranno impartite dal Comune.

Per gli edifici dichiarati di interesse storico artistico, il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi è subordinata al

nulla osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie, può essere sempre revocata quanto queste non siano mantenute in buono stato e pulite, quando esse impediscano il libero transito oppure si rivelino dannose per la libera vista dei vicini.

Nel caso di tende mobili in aggetto da una medesima fronte di edificio, ovvero da una intera serie di fronti componenti il prospetto su un medesimo spazio pubblico, l'Amministrazione, sentito il parere della Commissione Edilizia, prescrive ai titolari di licenza criteri di uniformità di tipo e dimensioni, ed eventualmente di disegno e colore.

Art. 51. INSEGNE, MOSTRE E VETRINE

Le vetrine, le cornici e le decorazioni fisse o mobili dei negozi non potranno sporgere dal vivo del muro più di dieci centimetri nelle strade munite di marciapiede e di venti centimetri sotto i portici.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere della Commissione edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infisse qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nelle forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc., in esse rappresentati.

Art. 52. CHIOSCHI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI

I chioschi d'ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico o privato sono permessi unicamente quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.

In ogni caso, però, essi debbono essere costruiti secondo progetti approvati dalla Commissione Edilizia e con l'osservanza delle prescrizioni particolari eventualmente contenute nella licenza di costruzione.

Il collocamento dei chioschi ha carattere di assoluta provvisorietà; l'autorizzazione potrà pertanto essere revocata quanto ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

E' proibito, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio del permesso è effettuato dietro presentazione della relativa domanda corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro edilizio della località.

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi e di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati di interesse storico-artistico.

Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi sono rilasciati rispettivamente dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale. Il Sindaco, interpellata la Soprintendenza, ovvero la Commissione Edilizia, può vietare ogni apposizione di

Installazioni del genere.

TITOLO QUINTO

NORME IGIENICHE DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO

CAPITOLO PRIMO Igiene delle abitazioni

Art. 53 ILLUMINAZIONE E DIMENSIONI DEI VANI ABITABILI

Tutti i vani di abitazioni nonché le cucine, debbono avere finestre direttamente comunicanti con l'esterno, salvo che per i locali di servizio allacciati che possono essere anche ad areazione ferrata.

Le stanze destinate ad abitazioni debbono avere:

- a) la superficie minima delle finestre aperte all'area libera almeno pari ad un decimo della superficie della stanza, purchè in nessun caso inferiore a mq. 2,00;
- b) altezza minima di ml. 2.70. Tale limite può essere ridotto a ml. 2,50 nei corridoi e bagni;
- c) superficie minima di mq. 8;
- d) cubatura non inferiore a mc. 21.70.

Art. 54 CUCINE - BAGNI - LATRINE E CORRIDOI

Le cucine delle abitazioni debbono avere un'altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, un volume di almeno mc. 15 ed una finestra della superficie minima di mq. 1,50.

Sono consentite le cucine in alcova annesse a tinelli, purchè dotate di finestra propria di superficie non inferiore a mq. 1.

Le latrine devono essere dotate di vasi di porcellana o d'altro materiale impermeabile con sifone idraulico e muniti di cassetta di lavaggio.

Gli acquai debbono essere dotati di acque potabile corrente.

Latrine, bagni e cucine debbono inoltre avere le pareti rivestite di materiali impermeabili almeno fino ad una altezza di ml. 1,50.

Per ogni latrina e bagno è prescritto l'accesso solo da corridoi o da altri locali di disimpegno, mai da locali di abitazione o da cucine, in quest'ultimo caso anche se le latrine ed i bagni fossero muniti di antilatrina.

E' inoltre assolutamente vietata la costruzione di latrine ed altri servizi igienici su ballatoi di disimpegno o su parti sporgenti del fabbricato.

Qualora, nel corso di modificazioni o ripristini di edifici esistenti, non fosse possibile porre la latrina nell'interno di essi, può essere autorizzata la collocazione all'esterno su fronte secondario del fabbricato, purchè si osservino scrupolosamente le particolari disposizioni che la Commissione Edilizia può impartire caso per caso.

Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo o di elementi unici con tiraggio forzato.

La sezione delle canne fumarie deve essere proporzionata al volume dei gas della combustione e comunque non inferiore a cmq

120 anche per le cucine con apparecchi elettrici.

I camini e caminetti a legna devono essere costruiti secondo le regole dell'arte ed il loro focolare deve essere costituito di materiali refrattari.

I corridoi debbono avere una larghezza minima di ml 1,10.

Art. 55 RIFINITURE INTERNE E PAVIMENTI

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per lo abbellimento degli ambienti non devono contenere le sostanze nocive vietate dal R.D.L. 7 gennaio 1924 n. 76.

In tutti i locali. i pavimenti devono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con giunti opportunamente sigillati in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero ai parassiti.

Art. 56 PROTEZIONE DELL'UMIDITA' - MATERIALI IGROSCOPICI

I muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri sovrastanti mediante strati di materie impermeabili di sufficiente spessore.

I muri terreni che non siano sovrapposti a locali scantinati dovranno essere sopraelevati dal marciapiede o dal piano stradale di almeno cm 30 mediante vespai muniti di cunicoli di areazione.

I locali seminterrati e scantinati devono avere i muri e i pavimenti protetti dalla umidità del suolo mediante opportuna intercapedine e materiali impermeabilizzanti.

Il perimetro dei fabbricati, quando non esiste il pubblico marciapiede o la massicciata stradale, deve essere protetto dalle acque meteoriche mediante un ampio marciapiede o mediante una

cunetta raccordata alla fognatura.

Deve inoltre essere ricoperto da una zoccolatura di pietra o di cemento non idrofugo.

Le coperture a terrazza devono avere pendenza non inferiore all'1%, devono essere convenientemente impermeabilizzate ed avere un numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane per una superficie non maggiore di mq. 100. Tali bocchettoni saranno muniti di griglie metalliche a cuffia in modo da evitarne l'ostruzione.

Le coperture a terrazza in pubblica vista da punti panoramici o altro saranno comunque pavimentate secondo le prescrizioni date dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia.

I tetti, siano essi con copertura a tegole piane, a tegole curve o lastre di ardesia devono essere costruiti a perfetta tenuta d'acqua, nonchè in modo da garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti.

Art. 57 SEMINTERRATI E SCANTINATI PIANI TERRENI E SUI
TOTETTI ABITABILI

E' vietato adibire ad uso di abitazione locali che siano anche parzialmente sotterranei.

L'uso dei sotterranei, invece, può essere consentito solo per soggiorno diurno (laboratorio, cucina, locali di servizio ecc.) su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, quando abbiano:

a) l'altezza netta di ml 3 di cui almeno ml 1,60 in media fuori terra;

- b) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro la umidità;
- c) finestre apertisi all'aria libera di superficie complessiva non inferiore ad 1/10 della superficie del vano;
- d) profondità netta del locale non superiore al doppio della sua altezza.

I piani terreni destinati ad abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno cm. 30 e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei ed a vespai ben ventilati.

CAPITOLO SECONDO Igiene degli edifici ed impianti speciali

Art. 58 REQUISITI DEI LOCALI AD USO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

I locali ad uso commerciale ed industriale, se situati al piano terreno debbono avere:

- a) altezza minima di ml. 3,50. Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto od allo intradosso delle volte a due terzi della monta;
- b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina e finestra all'aria aperta, di una superficie complessiva pari ad almeno 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro o adeguati sistemi di ventilazione dei locali aventi profondità superiore a ml. 7;
- d) disponibilità di una latrina, anche in comune con altri

esercizi;

e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale ed industriale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530 nonchè alle norme del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Gli impianti igienico-sanitari riguardanti gli esercizi pubblici esistenti, dovunque ubicati, possono essere adeguati nel rispetto delle leggi che li riguardano.

Art. 59 LOCALI PER ALLOGGI COLLETTIVI

Gli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque alloggio temporaneo di persone, debbono avere i dormitori ed i locali di soggiorno con una cubatura di almeno mc 18 per ogni persona.

Per ogni camera è prescritta una o più finestre, ed inoltre è prescritta la rispondenza ai requisiti minimi fissati nel presente articolo.

Le scale sono prescritte di ampiezza e numero proporzionate al numero degli abitanti, sono prescritte latrine in numero minimo di una per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere secondo la sua ricettività massima.

Sull'argomento debbono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento approvato con R.D. 24 maggio 1925 n. 1102.

Art. 60 DEPOSITI E MAGAZZINI

I depositi e magazzini debbono in generale essere ben areati ed illuminati ed avere pareti ricoperte da intonaco liscio.

In particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte di uno zoccolo (alto almeno ml 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere in battuto di cemento in piastrelle di cemento o in altro materiale liscio, duro e compatto.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica allacciato ad una fogna.

Art. 61^b FORNI E CAMINI INDUSTRIALI

I forni e camini in generale debbono avere:

- a) le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate;
- b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente Regolamento, avuto però riguardo alla natura del forno ed all'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite nella legge 7 novembre 1949 n.867.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non debbono mai essere a distanza minore di ml 6 dalla pubblica via. E' prescritta altezza

pavimento al soffitto e condizioni di buona ventilazione ed illuminazione.

Al ricambio d'aria è concesso provvedere con finestre a wasistas.

Le stalle debbono avere una cubatura di almeno mc.30 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento è prescritto in materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le pareti sono prescritte intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino alla altezza di ml 2 dal pavimento.

Le mangiatoie sono prescritte costruite con materiale facilmente lavabile.

Ove ciò sia possibile, gli abbeveratoi sono prescritti alimentati da acqua corrente ovvero viene fatto obbligo che in essi l'acqua corrente scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento, e pertanto è prescritta la costruzione con angoli vivi ed arrotondati.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati alle apposite concimaie. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie, sono rese obbligatorie le prescrizioni del T.U. delle leggi Sanatorie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le disposizioni prefettizie che saranno impartite di volta in volta, nonchè le norme del seguente articolo 63.

CAPITOLO TERZO Igiene del suolo e del sottosuolo

Art. 63 TERRENI INQUINATI - BONIFICA DELLE AREE FABBRICABILI

Non è permesso gettare le fondazioni dei nuovi edifici in terreni che abbiano servito per l'innanzi detto deposito di immondizie, di letame, di residuati putrescibili e di altri materiali insalubri, se non quando tali materie nocive siano state completamente rimosse anche dal terreno circostante e, comunque, se non quando il sottosuolo corrispondente sia stato risanato conformemente al giudizio espresso della Autorità Sanitaria comunale.

Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri, debbano essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

Art. 64 LETAMAI

Non sono ammessi letamai nell'interno dei centri abitati del Comune, ovvero nelle zone del P.R.C. che prevedono densità maggiori di 30 ab/Ha.

Essi saranno costruiti possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e saranno tenuti lontano non meno di ml 15 da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

E' prescritta la costruzione dei letamai di capacità tale da permettere l'accoglimento del letame prodotto, in quattro mesi, dal bestiame ricoverato nella stalla cui si riferiscono.

I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili.

Le platee di ammassamento del letame debbono possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotate di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fosse di macerazione o nei pozzetti.

Art. 65 POZZI - VASCHE E CISTERNE PER ACQUA POTABILE

I pozzi, vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile sono ammessi unicamente se costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fosse di scolo ecc. e mai, comunque, ad una distanza minore di ml 20 da questi.

I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm 2 e con altro materiale impermeabile, in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità è prescritta pari al livello minore di una falda acqua profonda ed immune da inquinamenti. Essi debbono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di sportello chiudibile.

E' prescritto che l'attingimento debba avvenire unicamente a mezzo di pompe. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

Per i pozzi tubolari sono di volta in volta emanate disposizioni dagli Uffici Tecnico e d'Igiene.

CAPITOLO QUARTO Abitazioni rurali

Art. 66 NORME COMUNI CON LE ALTRE ABITAZIONI E SISTEMAZIONI DEL TERRENO

Per abitazioni rurali si intendono solo quelle utili e necessarie alla conduzione del fondo, come risultano da apposite dichiarazioni, rilasciata dal competente Ispettorato dell'Agricoltura.

Esse sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazioni, purchè tali norme non siano in contrasto con le prescrizioni del presente Capo IV.

Per qualunque nuova costruzione rurale è prescritta la costruzione in terreno bene asciutto e la cui falda acquifera sia profonda. Quando ciò non sia possibile, il sottosuolo del fabbricato deve essere costruito con accorgimenti atti ad eliminare l'umidità.

Art. 67 LOCALI ABITABILI

I locali situati a piano terreno e destinati ad abitazione anche solo diurna, debbono sempre avere un livello superiore di almeno cm 20 a quello del terreno circostante.

In mancanza di scantinati, tutti i locali del piano terreno

debbono essere muniti di vespai ben ventilati ed alti almeno cm.

30.

Le camere di abitazione debbono avere:

- a) superficie minima di mq. 8
- b) cubatura non inferiore a mc. 25
- c) altezza minima di ml. 2,70
- d) finestre aperte all'aria libera della superficie almeno pari a 1/10 della superficie della stanza, purchè in nessun caso inferiore a mq. 1,20
- e) pareti intonacate ed imbiancate
- f) pavimenti dalla superficie dura, liscia e senza connesure.

In nessun caso è permesso che stanze di abitazione siano a contatto con il tavellonato del tetto, senza cioè che esse siano munite di soffitto formante camera d'aria.

Art. 68 LATRINE

Il numero delle latrine in ogni casa colonica deve essere pari al numero delle famiglie in essa abitanti.

Le latrine debbono essere:

- a) munite di pavimento impermeabile e di zoccolatura alle pareti alta almeno ml 1,50;
- b) poste in luogo conveniente, e cioè sia se costruite nella casa, sia se collocate in aperto;
- c) di sufficiente ampiezza e comunicanti direttamente con l'esterno mediante un'idonea finestra;
- d) provviste di coperchio a perfetta tenuta. Ciò ovviamente

quando la mancanza di allacciamento allo acquedotto comunale renda impossibile l'installazione di vasi a sifone idraulico (W.C.).

Le materie fecali delle latrine debbono essere immesse nelle fosse settiche e nei pozzi neri costruiti secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 69 ACQUA POTABILE - ACQUAIUCCI

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, e ciò sia che essa provenga dalla rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, (GORI) sia da un serbatoio privato, sia da un pozzo costruito secondo le prescrizioni del presente Regolamento. (NON IN ARIANTO.)

Ogni casa deve essere munita di acquaio rispondente alle norme del presente Regolamento e le cui tubazioni di scarico debbono sfociare in apposito serbatoio costruito secondo le norme stabilite per i pozzi neri, oppure nella fossa settica della latrina.

E' consentito lo scarico degli acquai all'aperto nei campi, purchè le acque siano condotte mediante manufatto impermeabile a distanza da ogni acqua potabile.

Art. 70 DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE

I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case coloniche debbono essere sistemati in modo da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche.

Ad evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costruzione deve

essere circondata per tutto il suo perimetro da una marciapiede costruito secondo le buone regole dell'arte e largo almeno ml 0,60.

E' altresì prescritto che ogni casa colonica sia munita di canali di gronda e di tubi pluviali costruiti e collocati secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO SESTO

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

CAPITOLO PRIMO **Caratteristiche costruttive**

Art. 71 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a m 24 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le gabbie delle scale e degli ascensori e dei relativi accessi e disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con i magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunque con locali destinati esclusivamente ad abitazione e ad uffici;
- 2) le rampe delle scale ed i pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato e altri materiali resistenti al fuoco ed all'acqua. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano più di una unità immobiliare non può essere inferiore a m 1,00, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti oltre ai primi due;
- 3) ogni scala può servire al massimo una superficie coperta non superiore a mq. 400;
- 4) le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono

avere uno spessore minimo di cm. 18 se in muratura di mattoni pieni e di cm. 15 se in cemento armato;

5) scale ed ascensori possono arrivare alle cantine solo attraverso zone scoperte e disimpegni aereati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq. 0,50 e provvisti di porta metallica;

6) tutti gli insediamenti le cui unità abitative presentano i prospetti provvisti di vani non raggiungibili con auto-scala aerea ovvero presentano gli androni delle scale e del cortile non direttamente accessibili dalla pubblica via e comunque condizionati da recinzioni, delimitazioni e simili e non sono servite da scale a prova di fumo, devono essere raggiungibili tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito degli automezzi di soccorso dei VV.FF. (dimensioni minime: larghezza ed altezza m. 4).

Art. 72 CENTRALI TERMICHE

A) - Centrale termica a combustibile liquido:

1) le strutture dei locali devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni in materia;

2) il canale da fumo ed il camino, nonché la camera di raccolta che per caratteristiche costruttive, dimensionamento, ecc. devono risultare conformi a quanto richiesto dalle norme del regolamento antismog, non possono essere ubicati all'interno di locali autorimessa, magazzini, ecc., La separazione da detti

locali (ferma restando l'osservanza delle norme previste dal regolamento antismog) deve essere realizzata con strutture in cemento armato prive di aperture;

3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta ecc.), devono essere osservate tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente;

4) qualora il deposito di olio combustibile o di gasolio superi i 25 mc. deve essere richiesto alla Prefettura il relativo decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.

B) - Centrale termica a gas di rete:

1) le aperture di aerazione del locale caldaia devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a mq. 0,50;

2) le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzati con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni,

3) il misuratore del gas deve essere installato allo esterno dello stabile;

4) tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi vigenti secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

5) il locale dell'impianto termico non deve essere sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione, o comunque

locali destinati a collettività.

Art. 73 AUTORIMESSE

-1) il solaio di separazione con i soprastanti o sottostanti locali deve essere in cemento armato ovvero in altri materiali incombustibili e resistenti al fuoco o resi tali. In quest'ultimo caso deve essere presentato, per la preventiva approvazione del Comando dei Vigili del Fuoco, il progetto esecutivo delle strutture.

-2) L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione con le scale, ascensori e altri locali non facenti parte della autorimessa; la separazione dell'autorimessa stessa deve essere eseguita con muro tagliafuoco dello spessore minimo di due teste di mattoni pieni. Intercapedini di aerazione devono essere ad esclusivo servizio del locale; scale ed ascensori devono condurre alle autorimesse solo attraverso zone scoperte della superficie minima di mq. 6 con porte interdistanti non meno di m. 2.

-3) Le rampe di accesso non possono avere pendenza superiore al 20%, devono avere larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di due autoveicoli nei due sensi e comunque non inferiore a metri 4.

-4) L'altezza minima netta non può essere inferiore a m.2,50.

-5) In posizione opposta all'ingresso devono essere realizzate una o più uscite di sicurezza per le persone. Tali uscite devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a m 30; le scale devono essere racchiuse in gabbie di muratura dotata al piede di

porta metallica. Tali scale non possono terminare sotto grigliato o botola ed essere di tipo a pioli infissi al muro.

-6) Le grandi autorimesse al piano terra devono essere compartimentate con strutture di mattoni pieni a due teste in modo che ciascun compartimento non abbia superficie maggiore di 2.000 mq..

Le autorimesse al 1° piano interrato devono avere, invece, compartimenti di superficie non superiore a 1.500 mq. e quelle al 2° interrato compartimenti di superficie non superiore a mq. 750.

Tra le autorimesse del 1° e del 2° interrato non deve sussistere alcuna comunicazione e le intercapedini devono essere diaframmate in modo da rendere indipendente l'aerazione di ogni piano.

Ciascun compartimento deve essere servito da rampa di accesso indipendente ed i compartimenti possono essere fra loro comunicanti mediante apertura, per il passaggio dei veicoli, munito di serramenti metallici a chiusura automatica.

Per la suddivisione in compartimenti delle autorimesse deve essere presentato un progetto per la preventiva autorizzazione.

-7) Gli impianti elettrici devono essere "a regola d'arte" e conformi alle norme CEI.

-8) Gli scarichi delle acque di lavaggio devono essere muniti, prima del collegamento alla fognatura cittadina, di idoneo pozzetto "a trappola".

-9) Nelle autorimesse interrate non possono ricavarsi locali destinati ad officina con uso di fiamme libere o a verniciatura.

-10) In prossimità di uno degli ingressi o al piede della rampa di ogni compartimento dell'autorimessa deve essere installata una bocca da incendio da mm 45 UNI derivata direttamente dall'acquedotto cittadino, posta in cassetta metallica con sportello frangibile e corredata di lancia e tubo di mandata di lunghezza tale da poter battere ogni punto del locale.

-11) Nelle autorimesse poste al 2° piano interrato deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia realizzato secondo le norme del Comitato Italiano Incendi. Deve essere presentato progetto dettagliato per la preventiva approvazione.

-12) Devono essere installati n. 1 estintore a schiuma da lt.10 o di tipo equivalente e n. 2 secchielli con sabbia ogni 60 mq. di superficie utile.

-13) Qualora il locale in questione sia previsto in aderenza ad edifici destinati a collettività (scuole, teatri, cinematografi, grandi magazzini, ecc.) deve essere presentato un grafico riproducente l'esatta situazione dei luoghi.

-14) L'autorimessa deve avere aperture di aerazione naturale non inferiori, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza dell'autorimessa, a quelle di seguito indicate, integrate, per tutte le autorimesse ai piani interrati e per quelle al piano terra aventi superfici di aerazione su un solo lato, da impianti di aerazione meccanica o da camini da aerazione sfocianti nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Le canalizzazioni di immissione od estrazione dell'aria devono essere in lamiera. In caso di impianto ad estrazione d'aria le prese di aspirazione devono essere a 40-60 cm. dal pavimento ed il canale di espulsione deve terminare a metri 1 oltre la copertura del fabbricato soprastante o adiacente l'autorimessa.

La superficie di aerazione naturale non può in nessun caso essere inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento.

Una frazione della superficie dei vani di aerazione naturale deve essere completamente priva di serramenti con aperture create su almeno due pareti esterne in basso, in prossimità del pavimento, ed in alto in prossimità dei soffitti dei locali.

La portata degli impianti di aerazione, le sezioni dei camini e la superficie di apertura libera devono essere conformi alla seguente tabella:

Piano	Altezza	Superficie	Portata	Sezione	Aperture
interrato	autorimessa	minima di	aerazione	camini	libere in
		aerazione	meccanica	mq100xmq	mq.permq
		naturale	mc/hxmq	di pav.to	di pav.to
		(frac.della	di pav.to		
		superf.pavi-			
		mento)			
I	Superiore	1/15	6	0,14	0,0020
	a metri 3	1/20	7	0,16	0,0020
	Inferiore	1/15	7	0,16	0,0025
	a metri 3	1/20	8	0,18	0,0025
II	Superiore	1/15	8	0,18	0,0020
	a metri 3	1/20	9	0,20	0,0020
	Inferiore	1/15	9	0,20	0,0025
	a metri 3	1/20	10	0,23	0,0025
Piano terra	Superiore	1/15	=	=	0,0020
	a metri 3	1/20	4	0,009	0,0020
	Inferiore	1/15	=	=	0,0025
	a metri 3	1/20	5	0,011	0,0025

CAPITOLO SECONDO Adempimenti e criteri di sicurezza

Art. 74 NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il nulla-osta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, di cui al precedente articolo 18 del presente Regolamento, nel caso i edifici di altezza superiore a m. 24, di costruzione industriale o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.).

Art. 75 CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI DOMESTICI DI GAS LIQUEFATTO

Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liquefatto devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) la bombola (o le bombole) di gas liquefatto devono essere situate all'esterno del locale di utilizzazione in vani chiusi verso l'interno, apribili ed areati permanentemente verso lo esterno;

b) le tubazioni fisse metalliche nell'attraversamento delle murature debbono essere protette con guaina pure metallica, aperta verso l'esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di valvola di interruzione del flusso;

c) la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas liquefatto, congiunzioni, sia alla tubazione che all'apparecchio,

ugualmente resistenti all'usura, atte ad evitare fughe di gas.

Art. 76 CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni di luoghi di pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:

a) il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall'esterno mediante porta apribile verso l'esterno; salvo casi in cui ciò sia assolutamente impossibile e comunque dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale, tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici;

b) il rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in modo che l'automezzo rifornente possa sostare fuori della sede stradale; possono essere utilizzate a tale scopo le aree per parcheggio purchè adeguatamente ubicate;

c) prese ed uscite d'aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non al di sopra dell'altezza di m. 2,50 dal marciapiede o, ove mancante, dalla sistemazione esterna al fabbricato.

Art. 77 RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termini, autorimesse, depositi di materiali

infiammabili, ecc. sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono chiaramente.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti sportivi, ecc., che sottostano a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.

TITOLO SETTIMO

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE
ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE

CAPITOLO UNICO Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 78 PRESCRIZIONE E NORME

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di minorazioni, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere alla eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", cioè degli ostacoli di natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedito capacità motorie nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.

Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da eseguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettezze, cabine di ascensori, aperture di porta, ecc.).

Il rilascio della concessione, ovvero delle autorizzazioni, da parte del Sindaco, per la costruzione, la ristrutturazione e la modificazione di edifici pubblici, è subordinato ad una effettiva

verifica tecnica, da parte della Commissione Urbanistica-Edilizia, che il progetto sia tale, tra l'altro, da rispettare le norme, di cui ai seguenti articoli.

Le norme di questo titolo, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.);

All'interno degli edifici ovvero negli spazi esterni, l'esistenza di particolari percorsi o di specifiche attrezzature, accessibili anche agli handicappati su sedie a rotelle, deve essere chiaramente individuato e segnalato mediante lo apposito simbolo internazionale dell'accesso, che costituisce l'allegato A del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 19 PERCORSI PEDONALI

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio o delle attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un'andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m.1,50.

Il dislivello ottimale fra il piano di percorso pedonale e il

piano terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm.2,5; non deve comunque superare i 15 cm..

In particolare, ogni qual volta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporci piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

E' comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passo carrabile, venga mantenuta la continuità del percorso pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m.0,90.

La pendenza massima del percorso non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

a) un piano orizzontale, di lunghezza minima di m. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale;

c) un cordimano posto ad un'altezza di 0,80 m., e prolungato per 0,50 m. nelle zone di piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdruc-ciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un'efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimenti o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne l'immediata

percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo in legno, diverse da quelle della pavimentazione.

Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe siano inserite griglie (per l'aerazione dei locali o intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti ovvero, per chi fa uso del bastone.

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm. 1,5.

Art. 80 PARCHEGGI PUBBLICI

Al fine di agevolare il trasferimento della autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm..

Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare

il 5%.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30 gradi.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonale del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio pari ad un minimo del 10% dei posti auto totali di cui almeno il 5% deve essere riservata, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei minorati fisici e ad esse riservate.

Tali parcheggi riservati non devono distare comunque più di m.50 dall'accesso dell'edificio e/o attrezzatura e non devono in nessun caso essere inferiori a due.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adatta al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza massima di 3,00 m. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m., relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza di 1,30 m., necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura e la connessa di libero movimento del minorato devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm..

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche "zebre".

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm. con il piano carrabile.

Art. 81 ACCESSI

Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m..

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m..

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm..

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m..

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione visiva e acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a m. 0,90.

Art. 82 PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE

Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq. 6,00 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

Art. 83 SCALE

Le scale devono presentare un'andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di riapini di

adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- - pedata minima cm. 30;
- - alzata massima cm. 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 70 gradi -80 gradi.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di cm. 2 e un massimo di cm. 2,5.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo; essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di m. 1,00.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare

soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva.

Esso deve essere posto ad un'altezza di m. 0,80.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano posto ad un'altezza proporzionata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm..

Le scale e le gradinate pubblico e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m. 4,00, devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale.

Art. 84 RAMPE

La larghezza minima di una rampa deve essere di metri 1,50.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%.

Ogni 10 m. di sviluppo lineare la rampa deve presentarsi con ripiano di lunghezza minima di 1,50 m..

La pavimentazione della rampa deve essere seguita con materiale antisdrucciolevole con scanalatura per il deflusso dell'acqua.

E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purchè rispondano ai requisiti di cui all'art. 74 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 metri ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati, ad altezza di m. 0,90 prolungato in piano per cm. 50.

E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm. 70.

Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm. 10.

Art. 85 ASCENSORI

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m. di lunghezza e 1,37 m. di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m.;
- avere una luce libera sul ripiano di fermate, anteriormente alla porta della cabina, di almento 2,00 m.;
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata o in assenza di tali caratteristiche deve essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un'altezza massima di m.1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m.1,20 dal pavimento.

Qualora siano previsti i posti-macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di cui sopra, deve arrivare a tale livello, comunque nel rispetto delle prescrizioni antincendio.

Art. 86 CORRIDOI E PASSAGGI

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo e con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 metri.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antidrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con

materiale idoneo o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Art. 87 PORTE

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di 0,85 m. con dimensione media ottimale di 0,90 m.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spaziolibero intermedio tra le porte stesse di almeno 1,50 m., oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipidi devono essere resistenti all'urto e all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m. dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

Art. 88 PAVIMENTI

I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucchiolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità, del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconessioni o fessurazioni.

Art. 89 LOCALI IGIENICI

Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m. 50.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m. e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento o la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc una agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 m. dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete

posteriore deve essere di almeno 0,80 m. .

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m. dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza wc, porta-cart'igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m. dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m. di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un'altezza di 0,80 m. dal pavimento e a una distanza di 5 cm. dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m. fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm. in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm. dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm. dalla parte laterale destra in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Art. 90 APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE

In tutti gli edifici tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad un'altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e i 3,00 m. dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentirne la immediata percezione visiva ed acustica.

Art. 91 IMPIANTI TELEFONICI

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri.

a) gli impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento e convenientemente isolati sotto il profilo acustico.

Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi deve presentare le caratteristiche di cui al comma precedente e una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

- il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5;

- la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30

mq.;

- la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere una luce netta minima di 0,85 m.;

- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento;

- sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano d'appoggio ad una altezza di 0,45 m.;

- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.

b) Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico, muniti di apparecchi telefonici d'uso pubblico, almeno un apparecchio deve essere installato in posizione accessibile dalle persone che utilizzano sedie a rotelle. L'apparecchio telefonico e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere posti ad una altezza compresa tra 0,70 e 0,90 m. dal pavimento e convenientemente isolato. Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina essa deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m. con porta apribile verso l'esterno di larghezza minima pari a 0,80 m. e il pavimento della cabina stessa deve avere un dislivello massimo pari a 2,5 cm.

Art. 92 SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di